



COMUNE DI S. CATERINA VILLARMOSA
Provincia di Caltanissetta

DETERMINA SINDACALE N° 37 DEL 29-08-2023

Oggetto: Rinnovo dell'incarico di esperto in materia contabile e finanziaria ai sensi dell'art.14 della L.R. n°7/1992 e ss.mm.ii..

SINDACO
UFFICIO: SINDACO

PREMESSO:

- CHE la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;
- CHE le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;
- CHE rientra nei programmi dell'Amministrazione Comunale migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa per la realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi, anche mediante l'adozione di opportune misure di carattere giuridico-amministrativo;

VISTO l'art. 14 della l.r. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni (per ultimo la L.R. n°5 del 17/02/2021) che testualmente recita: *"Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento [e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materia di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze nelle specifiche professionalità] **. Il sindaco, può altresì, conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'art.7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato. 2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti; b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti; c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti. 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. 4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati. 5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto di conferimento, la gratuità della prestazione. 6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse." * [vedi C. Cost. sentenza n°70/2022]

ATTESO Che la Corte Costituzionale con sentenza n.70 del 15/03/2022 vagliando la legittimità costituzionale della richiamata novella normativa ha riconosciuto per tali nomine di esperti:

-Che in riferimento all'oggetto dell'incarico tale potere incontra un limite nello stesso art. 97 Cost. nell'identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, rispetto ai quali il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione" (sentenza n. 108 del 2015). In ragione di quanto sopra la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.9, comma1, della L.R. Sicilia n. 5 del 2021 limitatamente alla locuzione secondo cui, con riferimento agli incarichi di "esperto del Sindaco", prevede: "e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità".

- Che con la stessa sentenza la Corte ha riconosciuto tali nomine di esperti esterni appaiono giustificati, da un lato, alla stregua dell'incremento di competenze del Sindaco nell'ambito dell'ordinamento siciliano e, dall'altro, con l'esigenza di garantire allo stesso la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini che, conseguentemente, lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell'ambito dell'amministrazione comunale.

- Che in ordine alla durata dei detti incarichi e dalla loro rinnovabilità, la peculiarità dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico giustifica deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art.7, comma 6 , T.U. pubblico impiego (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009) e consente la nomina diretta di carattere fiduciario dell'esperto senza procedura comparata e di ammettere il rinnovo ad opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda;

- Che in ordine ai criteri di scelta del professionista la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica "nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione" (sentenza n.7 del 2011), confinata al solo supporto del Sindaco, a seguito dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale relativa alla possibilità di incarico anche a beneficio degli uffici amministrativi; dall'altro, la qualificazione è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere "ampiamente motivato" il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo, secondo l'interpretazione dell'art.14 della L.R.Sicilia n.7 del 1992 - sul punto rimasto invariato a seguito della sostituzione operata dalla disposizione censurata-seguita peraltro dalla giurisprudenza contabile (ex plurimis, Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, sentenza 2 luglio 2019, n. 65/A/2019);

- Che in ordine alla durata e rinnovabilità dell'incarico, la necessità della previsione di un termine ("a tempo determinato") e il fatto che sia dettata una disciplina del compenso (l'eventuale contemplata gratuità che deve essere espressamente accettata "all'atto del conferimento") ben possono essere intesi nel senso che le relative determinazioni avvengano al momento dell'incarico, in modo da delineare ex ante il perimetro dei principali diritti e obblighi dei contraenti;

DATO ATTO che la disposizione normativa richiamata, tornata alla precedente formulazione, per il conferimento dell'incarico di esperto prescrive che:

-il conferimento dell'incarico debba riferirsi ad attività di supporto al Sindaco nell'ambito delle competenze espressamente attribuite dalla legge;

-l'incarico sia a tempo determinato e non dia luogo all'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego;

-non possano essere conferiti dal Sindaco incarichi in numero superiore a quello stabilito in rapporto alla dimensione demografica del Comune;

- l'esperto nominato sia dotato di documentata professionalità in rapporto ai compiti assegnati gli (professionalità che può, evidentemente, consistere non soltanto nel possesso di titoli di studio ma può anche essere frutto di una particolare esperienza maturata in un determinato settore);

-nell'ambito delle competenze sindacali il rapporto può essere instaurato in assenza di procedura di comparazione selettiva e che ciò si giustifica «nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione» (sentenza Corte Cost. n. 7 del 2011),

RILEVATO CHE:

1) tra le competenze del Sindaco rientra la programmazione dell'Ente sotto l'aspetto contabile e finanziario al fine di rendere l'attività gestionale coerente con le linee politiche di mandato elettorale;

2) quale precipitato applicativo, tale attività possa esplicitarsi in rapporto ai sottesi ambiti di intervento:

- Consulenza giuridico amministrativa e supporto specialistico nelle attività connesse alla impostazione ed implementazione di procedure giuridico-amministrative finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi in materia contabile nonché supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione e gestione del servizio Affari Finanziari;
- Ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle materie specialistiche rientranti nelle competenze tecnico professionali dell'esperto;

3) i profili programmatori sono ampiamente esplicitati oltre che nel programma di mandato nella sezione strategica e verranno esplicitati nel DUP 2023/2025 in fase di elaborazione;

VALUTATO che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 14 della l.r. n.7 del 1992 e s.m.i., consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato, subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti;

RILEVATO che, alla luce del superiore quadro normativo suffragato dal descritto orientamento, l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, che riguarda anche relazioni e comunicazioni istituzionali dell'Ente e del Sindaco in qualità di rappresentante dell'Ente stesso, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestate nel curriculum vitae, richiede particolare attenzione per gli aspetti fiduciari sulle capacità e qualità personali dell'esperto incaricato;

CHE, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

VISTO il curriculum vitae del Dott. Giuseppe Interlicchia, trasmesso con nota prot. n° 5519 del 29/05/2023;

VISTO il provvedimento sindacale n°12 del 29/05/2023 di conferimento incarico al dott. Giuseppe Interlicchia dal 12/06/2023 al 31/08/2023;

CONSIDERATO che il predetto incarico è prossimo alla scadenza e che sussistono i requisiti per poter procedere al rinnovo dell'incarico di esperto in materia finanziario – contabile;

RITENUTO, alla luce delle su esposte considerazioni, di dover rinnovare l'incarico di che trattasi, già conferito con precedente determina sindacale n°12/2023, al Dott. Giuseppe Interlicchia, nato a Acireale (CT), il 09/01/1985, C.F. NTRGPP85A09A028J, il quale, come si evince dal curriculum vitae, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

DATO ATTO che:

- l'apporto dell'incaricando nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche contabili, si rivela conducente in rapporto al contributo potenziale nel quadro prospettico delle azioni attuative delle linee programmatiche dell'ente;
- il predetto professionista è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria nello svolgimento delle proprie funzioni nella suddetta materia, come si evince dal curriculum professionale prodotto dal quale si evince anche l'assunzione di ruoli di vertice nel settore finanziario presso altri Enti;

DATO ATTO che:

- il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 stabilisce che all'esperto sia corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha dato luogo ad un costo lordo omnicomprendivo di €. 4.800,00 (quattromila e ottocento) per l'intera durata dell'incarico e lo stesso può essere confermato;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente atto (lett. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 14, comma 6, della l.r. 7/1992 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, (anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della l.r. 7/92);
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente in ragione dell'incarico ricoperto;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'incaricato potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

ATTESO che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);

DATO ATTO che l'incaricato ha già sottoscritto e trasmesso all'Ente, con prot. n. 5519 del 29/05/2023, la dichiarazione di inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire nonché la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli art. 49 e 50 della Legge 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico, con l'impegno a comunicare eventuali variazioni in ordine alle dichiarazioni rese;

CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo dell'incarico in questione;

EVIDENZIATO che l'incarico è a tempo determinato, con decorrenza dalla data del 1°/09/2023 fino al 20/11/2023, eventualmente rinnovabile, fermo restando la possibilità di revoca fra le parti;

VISTO l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella formulazione emendata dalla Corte Costituzionale;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

DETERMINA

1. **RINNOVARE** al Dott. Giuseppe Interlicchia, nato a Acireale (CT), il 09/01/1985, C.F. NTRGPP85A09A028J, l'incarico, a tempo determinato di esperto ai sensi dell'art. 14 della L.R. n°7/92 e ss.mm.ii., al fine di espletare attività di consulenza a supporto del Sindaco in materia di contabilità e programmazione finanziaria secondo le modalità, condizioni termini di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento (All. A) costituente parte integrante e sostanziale, dando atto che tale incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego, con possibilità di proroga o rinnovo sino al mandato del Sindaco previo reciproco consenso;
2. **DARE ATTO** che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale;
3. **DARE ATTO** che l'incarico decorre dalla data del 1°/09/2023, fino alla data del 20/11/2023, con possibilità di proroga o rinnovo sino al mandato del Sindaco previo reciproco consenso, alle seguenti condizioni:
 - a titolo oneroso, per un compenso lordo di €. 4.800,00 (quattromila e ottocento) onnicomprensivo;
4. **INCARICARE** il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la verifica della sussistenza, da parte del professionista, delle condizioni di inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire, nonché dell'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli art. 49 e 50 della Legge 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
5. **STABILIRE** che l'incaricato per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, le risorse strumentali necessarie e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale inerenti la materia oggetto dell'incarico;

6. **NOTIFICARE** il presente provvedimento all'incaricato e trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori comunali, al Segretario generale, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai preposti alle strutture di massima dimensione dell'Ente per opportuna conoscenza;
7. **DISPORRE**, a cura dell'Ufficio competente la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori".

Il Sindaco

F.to Dott. Ippolito Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

S.Caterina Villarmosa,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- la presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- l'estratto della presente determinazione è stato pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _____ entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;
- il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti Organi di indirizzo politico in formato integrale escludendo i dati sensibili e/o personali, e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

N. Reg. Albo:

Santa Caterina Villarmosa, li _____
